



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 22 dicembre 2010 n.195

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 63, primo comma, lettera b), della Legge 21 dicembre 2009 n.168
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.21 adottata nella seduta del 9 dicembre 2010;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2009 N.168 "CERTIFICATO DI CREDITO SOCIALE"

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 63 della Legge 21 dicembre 2009 n. 168, le modalità di impiego delle risorse stanziare sul capitolo 1 – 3 – 2409 "Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi" dell'esercizio finanziario 2010.

Le disposizioni del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125, ad eccezione dell'articolo 3, sono applicate anche in relazione all'impiego delle risorse disciplinato dal presente decreto.

Art. 2

(Determinazione del valore del Certificato di Credito Sociale)

Il Comitato di Gestione e di Valutazione di cui al Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n. 125 nel determinare il valore di ogni Certificato di Credito Sociale dovrà stilare una graduatoria dei richiedenti che possono beneficiare di tale strumento di protezione sociale formulata in base:

- Ai punteggi ed ai criteri di cui all'articolo 8 del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n. 125, ad eccezione dell'articolo 8, punto 5, riga H, per il quale si adotta il punteggio di 1;
- Al reddito netto familiare pro-capite del soggetto richiedente determinato secondo i criteri di cui al successivo articolo 3.

Il valore di ogni certificato di credito sociale sarà commisurato in funzione alla posizione del richiedente nella graduatoria di cui al comma precedente.

Il Comitato di Gestione e di Valutazione, qualora riscontri situazioni oggettive di criticità economica del richiedente, non riscontrabili nell'ambito delle risultanze di cui alle valutazioni eseguite a norma del precedente comma 1, potrà comunque proporre al Congresso di Stato l'ammissione ai benefici del presente decreto, nonché proporre l'assegnazione del contributo in

misure diverse da quelle risultanti dall'applicazione dei criteri di formazione dello stesso previsti dalla presente normativa.

Il Comitato di Gestione e di Valutazione nei casi in cui si presentassero condizioni particolarmente complesse e urgenti, ha facoltà di segnalare agli Uffici competenti la situazione, per avviare in tempi celeri quelle risorse possibili alla opportunità lavorativa e abitativa.

Qualora le risorse di cui al presente decreto non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande ammissibili, le stesse dovranno essere impiegate, per l'assegnazione in via prioritaria, di Certificati di Credito Sociale ai casi con posizione più elevata in graduatoria, ovvero con maggiore punteggio e minor reddito pro-capite.

Art. 3

(Determinazione del reddito netto familiare pro-capite)

Il reddito netto familiare pro-capite è determinato dividendo il reddito lordo del nucleo familiare del richiedente, così come definito al punto b) dell'articolo 7 del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n. 125, per il numero dei componenti dello stesso dopo avere detratto l'imposta effettivamente pagata e aver apportato le seguenti detrazioni forfetarie:

- a) € 10.000,00 per il sostenimento di oneri relativi al pagamento delle rate del mutuo per l'abitazione di residenza;
- b) € 5.000,00 per il sostenimento di oneri relativi al pagamento delle rate del mutuo, assistito dal contributo dello Stato (Edilizia Sovvenzionata), per l'abitazione di residenza;
- c) € 6.000,00 per il pagamento del canone di locazione sostenuto per l'affitto dell'abitazione di residenza;
- d) € 10.000,00 per il sostenimento di oneri per l'assistenza continuativa domiciliare di componenti del nucleo familiare per i quali siano attestate condizioni di non autosufficienza o invalidità fisica o psichica per i quali sia necessaria un'assistenza e vigilanza continua;
- e) € 6.000,00 per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati accreditati.

Ai fini del calcolo del reddito netto familiare pro-capite gli oneri di cui al comma precedente sono fra loro cumulabili e potranno essere portati in detrazione dal reddito del nucleo familiare solamente fatta salva la comprovazione del loro effettivo sostenimento. In ogni caso l'ammontare di ogni singola detrazione forfetaria non potrà superare l'ammontare dell'onere effettivamente sostenuto.

Art. 4

(Requisiti per l'assegnazione del Certificato di Credito Sociale)

Possono accedere ai benefici del presente decreto i nuclei familiari che non siano titolari di diritto di proprietà su immobili ad eccezione della casa di residenza, i cui componenti risiedano anagraficamente ed effettivamente in Repubblica ed abbiano un reddito netto familiare pro-capite corrispondente ad una delle tre fasce seguenti:

- prima fascia pari o inferiore a € 6.500,00 (euroseimilacinquecento/00);
- seconda fascia compresa tra € 6.500,01 (euroseimilacinquecento/01) e € 7.500,00 (eurosettemilacinquecento/00);
- terza fascia compresa tra € 7.500,01 (eurosettemilacinquecento/01) e € 8.500,00 (euroottomilacinquecento/00).

Ai fini della definizione di nucleo familiare e di residenza anagrafica effettiva si fa riferimento alle definizioni di cui ai punti a), d) ed e) dell'articolo 7 del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n. 125.

Art. 5

(Utilizzo del Certificato di Credito Sociale)

Il Certificato di Credito Sociale assegnato al richiedente può essere utilizzato dallo stesso nei modi previsti dall'articolo 9 del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n. 125.

Il Congresso di Stato, in deroga al comma precedente, può autorizzare, in alternativa al rilascio del Certificato di Credito Sociale, il pagamento di una somma in denaro al beneficiario pari al valore dello stesso.

In entrambi i casi previsti ai commi precedenti la spesa troverà imputazione sul capitolo di bilancio di cui all'articolo 1 del presente decreto nei limiti dello stanziamento dello stesso.

Art. 6

(Presentazione delle domande e documentazione)

Le domande volte all'ottenimento dei benefici di cui al presente decreto possono essere presentate da:

- a) un componente maggiorenne del nucleo familiare;
- b) altro familiare non facente parte del nucleo familiare in relazione al quale si richiedono i benefici;
- c) tutore del soggetto in relazione al quale si richiedono i benefici;
- d) dirigente del Servizio Sanitario, Socio Sanitario, Socio Assistenziale che segue il nucleo familiare.

Il Comitato di Gestione e di Valutazione, di cui all'articolo 4 del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n. 125, provvede a fornire le indicazioni inerenti alle modalità di presentazione delle domande, con particolare riguardo all'autocertificazione ed alla documentazione da allegare alla istanza.

Le modalità ed i termini entro i quali dovranno essere presentate le domande saranno stabiliti con circolare della Segreteria di Stato per le Finanze da emanarsi entro il 30 aprile 2011. E' facoltà del Comitato di Gestione e di Valutazione richiedere all'interessato ogni documento utile alla valutazione della domanda.

Tutti i documenti a corredo della domanda sono esenti da bollo.

Art. 7

(Modifiche)

L'articolo 9 del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125 è così modificato:

"Art.9

(Prestazioni e servizi acquistabili)

1. Il Certificato di Credito Sociale è spendibile:
 - a) per l'acquisto di prodotti, presidi e servizi non gratuiti, distribuiti dal Servizio Farmaceutico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale;
 - b) per il pagamento di imposte e tasse di ogni tipo e natura;
 - c) per il pagamento delle utenze di energia elettrica, gas, acqua e raccolta rifiuti;
 - d) per il pagamento di contributi ed oneri sociali all'Istituto per la Sicurezza Sociale;
 - e) per il pagamento delle rette scolastiche, degli asili nido, e di ogni documentato onere educativo ed assistenziale sostenuto nel territorio;
 - f) per il pagamento del servizio mense;
 - g) per il pagamento delle tariffe e corrispettivi per servizi erogati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale;

- h) per il pagamento di protesi non gratuite;
- i) per il pagamento dell'affitto e/o mutuo prima casa.”.

Art. 8
(Norma Finale)

Il Certificato di Credito Sociale non è assoggettato ad alcuna imposta o ritenuta e pertanto non concorre a formare il reddito imponibile del richiedente o degli altri appartenenti al nucleo familiare ai fini dell'applicazione dell'Imposta Generale sui Redditi. Non può essere pignorabile né tassabile.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 dicembre 2010/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta